

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 03/03/2020

FATTO

In data 01.04.2015, la ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione *pro solvendo* di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 2.07.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec del 16.12.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 1.169,65, oltre interessi legali.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva il carattere *up front* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, l'esclusione della rimborsabilità della commissione di intermediazione in ragione della procura conferita al mediatore per la sottoscrizione dei contratti relativi ai prodotti finanziari esclusivamente per facilitare il loro collocamento senza che tale rappresentanza possa in alcun modo compromettere l'indipendenza del mediatore, l'infondatezza della richiesta delle spese di assistenza difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso e, in subordine, di limitarne l'accoglimento nella misura di euro 122,83 offerti in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

La ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle



commissioni e dei premi non maturati a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le commissioni di intermediazione (lett. F del prospetto economico) sono pari a euro 1.131,00 e sono «*dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso*». In conformità del consolidato orientamento dell'ABF, tale voce di costo ha natura *up front* a causa dell'intervento di un agente in attività finanziaria deputato all'esclusivo svolgimento di prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Sulla base degli orientamenti dei Collegi, la natura di costo *up front* deve essere ascritta alle spese di istruttoria (lett. A del prospetto economico) – pari a euro 350,00 e dovute «*per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata*» – e alle commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) ammontanti a euro 495,90 e «*dovute per le prestazioni, gli oneri e i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico*».

Il contratto ha regolamentato l'estinzione anticipata escludendo espressamente la rimborsabilità delle commissioni *sub* lett.) a, lett. b), lett. f). Tale clausola, in conformità della predetta decisione del Collegio di Coordinamento, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 *sexies* TUB.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*.

Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 132,84 per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

le spese di istruttoria e di euro 188,60 per le commissioni di attivazione, euro 429,28 per le commissioni di intermediazione.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (132,84 + 188,60 + 429,28 =) 750,72, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 750,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO